

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2020, n. 15-1173

L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, articolo 19. L.r. 22 gennaio 2019, n. 1, articolo 109. Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico – Approvazione delle disposizioni applicative per l'anno 2020 ed integrazione alla D.G.R. n. 10 – 396 del 18 ottobre 2019.

A relazione dell'Assessore Protopapa

Premesso che:

la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 di assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie, all'articolo 19, comma 1, istituisce una misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, a copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Piemonte, anche ad integrazione di analoghi aiuti nazionali, nel rispetto dei limiti di aiuto e dei vincoli previsti dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato;

la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, di riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, all'articolo 13, in coordinato disposto con il comma 1, lettera o), dell'Allegato B alla medesima legge regionale e con l'art. 6, comma 3, let e), sancisce che, in accompagnamento alle misure di aiuto attivate a livello statale per la prevenzione e la gestione del rischio in agricoltura, la Giunta regionale con propria deliberazione attiva specifici interventi, nell'ambito del Programma regionale degli interventi, relativi, tra l'altro, al pagamento di premi assicurativi per i danni alla produzione agricola causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, da avversità atmosferiche, da epizootie, da incidente ambientale, per lo smaltimento dei capi morti o per i danni causati da animali protetti;

l'art. 109 (Norme transitorie) della legge regionale sopra richiamata n. 1/2019, dispone che, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui al suddetto art. 6 della medesima legge, restano in vigore le disposizioni normative precedenti oggetto di abrogazione da parte della stessa legge ed in particolare l'art. 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 sopra richiamata.

Richiamato che il suddetto articolo 19 sancisce che:

le domande di aiuto per il contributo regionale possano essere presentate anche avvalendosi degli Organismi collettivi di difesa di cui al Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), i quali provvedono all'erogazione del contributo regionale alle imprese zootecniche consorziate ed assicurate per il loro tramite (comma 2);

sono demandate alla Giunta regionale la regolamentazione e la definizione delle tipologie di polizze ammesse alla presente misura di sostegno, nonché i conseguenti atti applicativi (comma 4);

è autorizzata una spesa annuale fino ad un massimo di € 2.000.000,00 (comma 5).

Visto il D.Lgs 29 marzo 2004, n. 102, recante Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, il cui Capo I dispone aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

visto il richiamato D.Lgs n. 102/2004, nel cui ambito operano gli Organismi collettivi di difesa (articolo n. 11);

visto l'articolo 82 della l.r. n. 1/2019, che stabilisce che l'Anagrafe agricola del Piemonte è l'archivio probante per il controllo amministrativo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale e prevede la preventiva costituzione del fascicolo aziendale per ogni soggetto che attiva un procedimento amministrativo in materia;

richiamato che l'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte è, pertanto, propedeutica alla presentazione alla Pubblica Amministrazione (PA) di istanze in materia di agricoltura e sviluppo rurale e che i dati contenuti nel fascicolo aziendale sono utilizzati per l'esecuzione dei relativi controlli amministrativi (comma 5, l.r. n. 1/2019);

visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (G.U.UE serie C, n. 204 del 1 luglio 2014);

visto il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 "che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE)" n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014);

visto che ai sensi del richiamato articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, è necessario trasmettere alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla suddetta misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

Dato atto che la suddetta misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico è regolata, al fine della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014, ed in particolare:

- dall'articolo 27 (Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti), paragrafo 1, lettera c), secondo la quale l'aiuto può essere concesso nella misura massima del 100% dei costi di rimozione (raccolta e trasporto) e del 75% dei costi per la distruzione (trasformazione, incenerimento o coincenerimento) dei capi morti o fino ad un'intensità equivalente a copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti,

- dall'articolo 28 (Aiuti per il pagamento di premi assicurativi), paragrafo 3, secondo il quale può essere concesso un aiuto nella misura massima del 65% del costo del premio assicurativo.

Dato atto che gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi non devono ostacolare il funzionamento del mercato unionale dei servizi assicurativi ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 28 del suddetto Regolamento di esenzione e devono rispettare le prescrizioni del paragrafo 4 del sopra citato articolo 28 (compensano solo il costo necessario ad ovviare alle perdite subite e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura).

Dato atto, inoltre, che il Regolamento (UE) n. 702/2014 prescrive il rispetto dei seguenti punti:

- art. 1, comma 6 (campo di applicazione): gli aiuti non si applicano alle imprese in difficoltà, salvo alcune eccezioni;

- art. 6 (effetto di incentivazione): l'aiuto, salvo alcune eccezioni (come gli aiuti erogati a copertura dei costi di smaltimento dei capi morti), deve avere un effetto di incentivazione sull'attività oggetto dell'aiuto medesimo;
- art. 7 (intensità di aiuto e costi ammissibili): ai sensi del paragrafo 2, l'aiuto non può riguardare l'IVA, salvo nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA;
- art. 8 (cumulo): le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato, compresi gli aiuti "de minimis", purchè riguardino diversi costi ammissibili individuabili o nel caso di stessi costi ammissibili non venga superata l'intensità di aiuto più elevata ammissibile, ai sensi del Regolamento stesso;
- art. 9 (pubblicazione e informazione): la pubblicazione nel sito web della Regione Piemonte delle informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento medesimo;
- art. 12 (relazioni): l'obbligo della relazione annuale sugli aiuti di Stato alla Commissione Europea.

Richiamato che sia gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, sia il Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014, si applicano sino al 31 dicembre 2020.

Ritenuto necessario, in conformità all'articolo 109 della legge regionale n. 1/2019, provvedere, per l'anno 2020, alla regolamentazione ed alla definizione delle tipologie di polizze ammesse alla misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, in attuazione dell'art. 19 della legge regionale del 29 dicembre 2015, n. 28.

Ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare le risorse finanziarie pubbliche e coordinare l'azione amministrativa, prevedere, in conformità al medesimo art. 19, l'utilizzo delle risorse regionali anche in concorrenza con i fondi nazionali disponibili nell'ambito del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (D.Lgs n. 102/2004).

Ritenuto di prevedere che, relativamente alla misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico per l'anno 2020, di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 28/2015:

1. possano beneficiare del contributo regionale sopra menzionato, sul costo del premio assicurativo, le aziende zootecniche titolari di allevamento (come proprietari o detentori per altro titolo), in qualità di microimprese e piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, operanti in Piemonte e che contraggono polizze, di durata annuale (anno solare) o inferiore, per la copertura dei danni all'attività zootecnica;
2. le garanzie assicurative ammesse al contributo regionale siano le seguenti:
 - a) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa;
 - b) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria;
 - c) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizootia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (con massimale assicurato collettivo e non individuale);
 - d) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (con massimale assicurato collettivo e non individuale);
 - e) spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (con massimale assicurato collettivo e non individuale);
 - f) danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno);

g) danni provocati dalla predazione di grandi carnivori, le cui specie siano protette dalla legislazione unionale o nazionale;

3. il contributo regionale a copertura delle garanzie assicurative per lo smaltimento dei capi morti di cui al precedente punto 2 sia concesso ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento di esenzione e ne rispetti l'intensità di aiuto prescritta (fino al 100% dei costi per la rimozione e fino al 75% dei costi per la distruzione), mentre il contributo regionale concesso per le altre garanzie assicurative di cui al medesimo punto 2, sia concesso ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di esenzione e ne rispetti l'intensità di aiuto prescritta (fino al 65% del costo del premio assicurativo);

4. le garanzie assicurative di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), possono beneficiare anche dell'intervento finanziario statale nell'ambito del Piano di gestione dei rischi in agricoltura, mentre quelle dalla lettera c) a g) sono finanziate esclusivamente con il contributo regionale in quanto non rappresentate nel suddetto Piano o con specifiche non compatibili con lo stesso: mancanza di soglia di danno, senza limite di indennizzo individuale incentrato su ciascun beneficiario della copertura assicurativa, bensì con limite di indennizzo globale sull'insieme dei soggetti protetti dall'assicurazione (massimale assicurato collettivo);

5. il livello di aiuto con fondi regionali sulle garanzie assicurative di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), sia concesso fino alla concorrenza del livello massimo consentito dalle norme unionali sugli aiuti di Stato sopra richiamate, tenuto anche conto del livello di aiuto statale per le medesime coperture assicurative che sarà indicato nel prossimo D.M. con il Piano di Gestione del Rischio in agricoltura per il 2020 (D.Lgs n. 102/2004);

6. per la determinazione del contributo regionale concesso per ciascun richiedente - sulla base delle richieste pervenute e nel caso in cui il totale del contributo regionale complessivamente richiesto da tutte le domande ammesse superi l'importo disponibile - si proceda ad una ripartizione del contributo regionale disponibile, nell'ambito delle domande pervenute, mediante una riduzione dell'importo richiesto in misura corrispondente alla percentuale eccedente sul totale (criterio della riduzione proporzionale per tutti), fatto salvo quanto stabilito nei successivi punti da 7 a 9;

7. tenuto conto dell'allarme sociale e dell'impatto economico sulla pastorizia generato dai danni arrecati dalla predazione al bestiame da specie protette dalla legislazione nazionale o unionale, nonché l'impatto economico che assume la copertura dei costi per il recupero dei capi morti con il mezzo aereo per la pastorizia esercitata in montagna, si introduce il criterio della priorità nella ripartizione delle risorse regionali disponibili a favore delle garanzie assicurative di cui al punto 2, lettere d), e) e g), al fine di garantire il pieno sostegno alle suddette coperture assicurative;

8. il contributo regionale, per le garanzie assicurative a finanziamento esclusivamente regionale di cui al punto 2, dalle lettere c) a g), non possa aumentare oltre le seguenti soglie (determinate dall'applicazione del parametro dato dal rapporto tra valore assicurato e premio assicurativo complessivi su base annua, con l'indicazione di tali valori nella domanda di contributo presentata): una variazione negativa del 20% su base annuale (confronto periodo 2019-20) e del 30% su base triennale (confronto periodo 2018-20) per le garanzie assicurative a finanziamento parziale e del 15% su base annuale (confronto periodo 2019-20) e del 20% su base triennale (confronto periodo 2018-20) per le garanzie che possono essere anche totalmente finanziate;

9. il contributo regionale concesso in sede di riparto fondi tra i richiedenti, sia determinato rapportandone l'importo alle soglie ammesse di variazione negativa del parametro di verifica di cui al punto 8 qualora vi sia un superamento delle stesse, salvo l'aumento del costo assicurativo sia

giustificabile per altra causa (un aumento pregresso della sinistrosità e quindi del rischio assicurativo o altra motivazione);

10. per le garanzie assicurative di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), prerequisite per l'ammissibilità al finanziamento regionale, sia la determinazione dei valori assicurati tramite l'applicazione dei prezzi unitari stabiliti dall'apposito Decreto Ministeriale;

11. i beneficiari finali dell'aiuto rappresentato dal contributo regionale abbiano sottoscritto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di:

a) rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento di esenzione;

b) non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà di cui al punto 2.1 degli Orientamenti per gli aiuti di stato in agricoltura (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per lo smaltimento dei capi morti);

e che tali dichiarazioni vengano acquisite anche tramite i servizi del Sistema Informativo Agricolo Piemontese;

12. ai sensi della richiamata normativa nazionale e regionale per l'Anagrafe agricola del Piemonte, le imprese agricole richiedenti il contributo regionale di cui al presente provvedimento siano registrate nella suddetta Anagrafe, con la possibilità di rivolgersi anche ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali, per l'aggiornamento e la validazione dei relativi dati aziendali ai fini del loro utilizzo per le coperture assicurative agevolate;

13. le imprese agricole beneficiarie della misura possono presentare domanda individualmente o per il tramite degli Organismi collettivi di difesa di cui all'art. 11 del D.lgs n. 102/2004 ed in quest'ultimo caso l'impresa agricola interessata deve servirsi di un unico Organismo di sua scelta per l'adesione alle polizze agevolate e la successiva richiesta del relativo contributo regionale;

14. il contributo regionale è erogato a fronte di apposita domanda di contribuzione, le cui modalità e termini di presentazione sono definiti con atti del Settore competente;

15. il termine di presentazione delle domande per richiedere i contributi regionali per le polizze agevolate viene definito, ai sensi del punto 14, nell'anno solare successivo a quello per il quale il contributo è richiesto ed il contributo concesso viene erogato previa istruttoria delle domande presentate e della relativa documentazione allegata e successivo eventuale riparto delle risorse disponibili tra i richiedenti;

16. si introduce un limite di € 30.000,00 quale contributo regionale massimo percepibile nell'anno da ciascun beneficiario finale sul costo dei premi assicurativi per le polizze di cui al presente provvedimento deliberativo, al fine di razionalizzare i criteri di erogazione del contributo regionale per una sua migliore modulazione tra la platea di beneficiari;

17. il contributo regionale di cui al presente provvedimento deliberativo è concesso al beneficiario finale solo per il primo certificato di polizza stipulato per ciascuna garanzia oggetto di assicurazione.

Ritenuto, pertanto, di approvare, in conformità all'articolo 109 della legge regionale n. 1/2019 ed in attuazione dell'articolo 19 legge regionale n. 28/2015, l'allegato (Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni applicative per il sostegno finanziario alle imprese agricole per polizze assicurative in campo

zootecnico per l'anno 2020, anche in concorrenza con i fondi nazionali disponibili nell'ambito del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (D.Lgs n. 102/2004) e stabilendo di destinare, quali risorse regionali, a tale fine € 2.000.000,00.

Dato atto che:

trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 702/2014, è necessario eseguire preventivamente alla concessione ed erogazione dell'aiuto le consultazioni del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i., per quanto riguarda gli aiuti di stato già concessi ai richiedenti e per i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, in applicazione del cosiddetto "principio Deggendorf";

con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", i dati identificativi degli aiuti concessi e di quelli erogati, devono essere prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

richiamato l'art. 17 del citato Regolamento di cui al decreto n. 115/2017, nel cui comma 1 dispone: *"Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a decorrere dal 1 luglio 2017 l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9, l'indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli, nonché l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 e l'indicazione, nei provvedimenti di erogazione, dell'avvenuta acquisizione della visura Deggendorf, costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali"*.

Ritenuto, altresì, di stabilire che:

per garantire che, per le finalità di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, i dati identificativi degli aiuti concessi e gli importi erogati siano prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, si demanda alla Direzione Agricoltura e cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per definirne le modalità operative e le tempistiche;

il provvedimento di concessione, nonché quello di erogazione, contenga l'indicazione dell'avvenuta acquisizione delle visure (visura Deggendorf e visura Aiuti già concessi per la concessione e solo visura Deggendorf per l'erogazione) ed i relativi codici, condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali, ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni".

Richiamato, inoltre, che:

la L.R. n. 16/2002, che istituisce in Piemonte l'Organismo Pagatore per le Erogazioni in Agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

in base a quanto stabilito dall'art. 12 della L.R. n. 35/2006, la funzione di Organismo Pagatore è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

l'art. 5 della L.R. n. 16/2002 dispone che all'Organismo Pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l'esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. n. 17/1999.

Dato atto:

della convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep. n. 146 del 12 luglio 2017) per l'affidamento all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) dell'incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 16/2002;

della determinazione dirigenziale n. 663 del 10 luglio 2017 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata;

che con successive determinazioni tale elenco è stato aggiornato, con particolare riferimento all'ultimo provvedimento assunto da parte della Direzione Agricoltura in data 14 gennaio 2019 (Determinazione dirigenziale n. 25) e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 17 gennaio 2019;

che tra i procedimenti amministrativi individuati di cui ai punti precedenti, è compreso il procedimento di cui al presente provvedimento.

Dato atto, altresì, che gli aiuti concessi dal presente provvedimento:

- non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi,
- non sono limitati ad un'unica compagnia di assicurazioni o ad un unico gruppo assicurativo,
- non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita in Italia.

Richiamato che:

gli aiuti ai costi di smaltimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del richiamato Regolamento (UE) n. 702/2014, devono essere subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti nello Stato membro interessato;

vista la D.G.R. n. 39 – 3267 del 9 maggio 2016, che consente l'uso del sistema del Documento Commerciale Semplificato, per il trasporto degli animali di qualunque specie morti in allevamento, a tutti gli assicurati tramite gli Organismi collettivi di difesa, approvando un apposito schema di convenzione tra la Regione Piemonte ed i suddetti Organismi per consentire ai "call center" designati dalle compagnie assicuratrici e/o dai brokers l'interrogazione telematica della banca dati zootecnica regionale ARVET, limitatamente alle informazioni previste per l'attivazione degli interventi di raccolta degli animali morti presso le aziende zootecniche del Piemonte.

Preso atto che il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020, di cui al D.Lgs n. 102/2004, non è ancora stato emanato e che negli anni precedenti il predetto Piano ha disposto, tra l'altro, un aiuto finanziario fino al 50% sul costo del premio assicurativo, a favore degli imprenditori agricoli, per i costi di smaltimento dei capi morti per qualunque causa e senza soglia di danno.

Dato atto della necessità di prevedere, nell'ambito del provvedimento di apertura domande per il contributo regionale, un livello di intensità del presente aiuto regionale tale per cui il cumulo

dell'aiuto regionale con quello nazionale non porti a sovracompensazione con il superamento dei limiti di aiuto consentiti dalla regolamentazione europea.

Ritenuto necessario sospendere l'erogazione del contributo regionale fino alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 702/2014).

Ritenuto, inoltre, necessario disciplinare i termini dei procedimenti collegati al presente regime di aiuto di cui al presente provvedimento, prevedendo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 ed ad integrazione della D.G.R. n. 10 – 396 del 18 ottobre 2019 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908”, secondo quanto segue:

Titolo del procedimento: “Concessione alle imprese agricole, anche per il tramite degli Organismi collettivi di difesa, del contributo regionale per polizze agevolate in zootecnia, e contestuale incarico ad ARPEA per l'esecuzione dei pagamenti”.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella determinazione dirigenziale contenente le modalità ed i termini per la presentazione delle domande.

Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di concessione del contributo regionale e contestuale incarico ed autorizzazione all'organismo pagatore regionale Arpea per l'esecuzione dei pagamenti.

Termine finale del procedimento: 180 giorni dall'avvio del procedimento.

Ritenuto che la durata del procedimento superiore a novanta giorni è motivata sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, degli interessi tutelati e della complessità del procedimento, posto che la fase istruttoria comporta l'esame di diversi documenti tecnico-economici. Inoltre l'assegnazione di importi rilevanti richiede approfonditi e numerosi accertamenti. Infine, vengono eseguiti controlli a campione.

Visto il D.Lgs n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, al cui articolo 39 dispone che le Regioni approvino annualmente il bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse da acquisire ed impiegare riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale.

Vista la legge regionale del 23 dicembre 2019, n. 24, recante “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie”.

Vista la DGR n. 12-924 del 17/01/2020 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie". Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione”.

Richiamato il criterio della competenza cosiddetta “potenziata” di cui al D.Lgs. n. 118/2011, che stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui

sorgono, con imputazione nell'esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell'esercizio in cui si prevede che debba essere emesso il relativo atto di liquidazione.

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 2.000.000,00, trova copertura finanziaria con le risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 177155/2021 (Missione 16 - Programma 1601).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

1. di approvare, in conformità all'articolo 109 della legge regionale n. 1/2019 ed in attuazione dell'articolo 19 legge regionale n. 28/2015, l'allegato (Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni applicative per il sostegno finanziario alle imprese agricole per polizze assicurative in campo zootecnico per l'anno 2020, anche in concorrenza con i fondi nazionali disponibili nell'ambito del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (D.Lgs n. 102/2004) e stabilendo di destinare a tale fine, quali risorse regionali, € 2.000.000,00;

2. di stabilire che, relativamente alla misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico per l'anno 2020, di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 28/2015:

2.1. possano beneficiare del contributo regionale sopra menzionato, sul costo del premio assicurativo, le aziende zootecniche titolari di allevamento (come proprietari o detentori per altro titolo), in qualità di microimprese e piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, operanti in Piemonte e che contraggono polizze, di durata annuale (anno solare) o inferiore, per la copertura dei danni all'attività zootecnica;

2.2. le garanzie assicurative ammesse al contributo regionale siano le seguenti:

- a) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa;
- b) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria;
- c) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizootia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- d) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- e) spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- f) danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno);
- g) danni provocati dalla predazione di grandi carnivori, le cui specie siano protette dalla legislazione unionale o nazionale;

2.3. il contributo regionale a copertura delle garanzie assicurative per lo smaltimento dei capi morti di cui al precedente punto 2 sia concesso ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento di esenzione e ne rispetti l'intensità di aiuto prescritta (fino al 100% dei costi per la rimozione e fino al 75% dei costi per la distruzione), mentre il contributo regionale concesso per le altre garanzie assicurative di cui al medesimo punto 2, sia concesso ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di esenzione e ne rispetti l'intensità di aiuto prescritta (fino al 65% del costo del premio assicurativo);

2.4. le garanzie assicurative di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), possono beneficiare anche dell'intervento finanziario statale nell'ambito del Piano di gestione dei rischi in agricoltura, mentre quelle dalla lettera c) a g) sono finanziate esclusivamente con il contributo regionale in quanto non rappresentate nel suddetto Piano o con specifiche non compatibili con lo stesso: mancanza di soglia di danno, senza limite di indennizzo individuale incentrato su ciascun beneficiario della copertura assicurativa, bensì con limite di indennizzo globale sull'insieme dei soggetti protetti dall'assicurazione (massimale assicurato collettivo);

2.5. il livello di aiuto con fondi regionali sulle garanzie assicurative di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), sia concesso fino alla concorrenza del livello massimo consentito dalle norme unionali sugli aiuti di Stato sopra richiamate, tenuto anche conto del livello di aiuto statale per le medesime coperture assicurative che sarà indicato nel prossimo D.M. con il Piano di Gestione del Rischio in agricoltura per il 2020 (D.Lgs n. 102/2004);

2.6. per la determinazione del contributo regionale concesso per ciascun richiedente - sulla base delle richieste pervenute e nel caso in cui il totale del contributo regionale complessivamente richiesto da tutte le domande ammesse superi l'importo disponibile - si proceda ad una ripartizione del contributo regionale disponibile, nell'ambito delle domande pervenute, mediante una riduzione dell'importo richiesto in misura corrispondente alla percentuale eccedente sul totale (criterio della riduzione proporzionale per tutti), fatto salvo quanto stabilito nei successivi punti da 7 a 9;

2.7. tenuto conto dell'allarme sociale e dell'impatto economico sulla pastorizia generato dai danni arrecati dalla predazione al bestiame da specie protette dalla legislazione nazionale o unionale, nonché l'impatto economico che assume la copertura dei costi per il recupero dei capi morti con il mezzo aereo per la pastorizia esercitata in montagna, si introduce il criterio della priorità nella ripartizione delle risorse regionali disponibili a favore delle garanzie assicurative di cui al punto 2, lettere d), e) e g), al fine di garantire il pieno sostegno alle suddette coperture assicurative;

2.8. il contributo regionale, per le garanzie assicurative a finanziamento esclusivamente regionale di cui al punto 2, dalle lettere c) a g), non possa aumentare oltre le seguenti soglie (determinate dall'applicazione del parametro dato dal rapporto tra valore assicurato e premio assicurativo complessivi su base annua, con l'indicazione di tali valori nella domanda di contributo presentata): una variazione negativa del 20% su base annuale (confronto periodo 2019-20) e del 30% su base triennale (confronto periodo 2018-20) per le garanzie assicurative a finanziamento parziale e del 15% su base annuale (confronto periodo 2019-20) e del 20% su base triennale (confronto periodo 2018-20) per le garanzie che possono essere anche totalmente finanziate;

2.9. il contributo regionale concesso in sede di riparto fondi tra i richiedenti, sia determinato rapportandone l'importo alle soglie ammesse di variazione negativa del parametro di verifica di cui al punto 8 qualora vi sia un superamento delle stesse, salvo l'aumento del costo assicurativo sia giustificabile per altra causa (un aumento pregresso della sinistrosità e quindi del rischio assicurativo o altra motivazione);

2.10. per le garanzie assicurative di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), prerequisite per l'ammissibilità al finanziamento regionale, sia la determinazione dei valori assicurati tramite l'applicazione dei prezzi unitari stabiliti dall'apposito Decreto Ministeriale;

2.11. i beneficiari finali dell'aiuto rappresentato dal contributo regionale abbiano sottoscritto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di:

a) rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento di esenzione;

b) non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà di cui al punto 2.1 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato in agricoltura (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per lo smaltimento dei capi morti) e che tali dichiarazioni vengano acquisite anche tramite i servizi del Sistema Informativo Agricolo Piemontese;

2.12. ai sensi della richiamata normativa nazionale e regionale per l'Anagrafe agricola del Piemonte, le imprese agricole richiedenti il contributo regionale di cui al presente provvedimento siano registrate nella suddetta Anagrafe, con la possibilità di rivolgersi anche ai centri autorizzati di

assistenza in agricoltura (CAA), incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali, per l'aggiornamento e la validazione dei relativi dati aziendali ai fini del loro utilizzo per le coperture assicurative agevolate;

2.13. le imprese agricole beneficiarie della misura possono presentare domanda individualmente o per il tramite degli Organismi collettivi di difesa di cui all'art. 11 del D.lgs n. 102/2004 ed in quest'ultimo caso l'impresa agricola interessata deve servirsi di un unico Organismo di sua scelta per l'adesione alle polizze agevolate e la successiva richiesta del relativo contributo regionale;

2.14. il contributo regionale è erogato a fronte di apposita domanda di contribuzione, le cui modalità e termini di presentazione sono definiti con atti del Settore competente;

2.15. il termine di presentazione delle domande per richiedere i contributi regionali per le polizze agevolate viene definito, ai sensi del punto 14, nell'anno solare successivo a quello per il quale il contributo è richiesto ed il contributo concesso viene erogato previa istruttoria delle domande presentate e della relativa documentazione allegata e successivo eventuale riparto delle risorse disponibili tra i richiedenti;

2.16. si introduce un limite di € 30.000,00 quale contributo regionale massimo percepibile nell'anno da ciascun beneficiario finale sul costo dei premi assicurativi per le polizze di cui al presente provvedimento deliberativo, al fine di razionalizzare i criteri di erogazione del contributo regionale per una sua migliore modulazione tra la platea di beneficiari;

2.17. il contributo regionale di cui al presente provvedimento deliberativo è concesso al beneficiario finale solo per il primo certificato di polizza stipulato per ciascuna garanzia oggetto di assicurazione.

3. di disporre la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea;

4. di sospendere l'attuazione della misura di aiuto fino alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 702/2014);

5. di stabilire che, per garantire che, per le finalità di cui al Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, i dati identificativi degli aiuti concessi e gli importi erogati siano prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, si demanda alla Direzione Agricoltura e cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per definirne le modalità operative e le tempistiche;

6. di disporre che il provvedimento di concessione, nonché quello di erogazione, contenga l'indicazione dell'avvenuta acquisizione delle visure (visura Deggendorf e visura Aiuti già concessi per la concessione e solo visura Deggendorf per l'erogazione) ed i relativi codici, condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali, ai sensi Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni".

7. di disciplinare, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, ad integrazione della D.G.R. n. 10 – 396 del 18 ottobre 2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", il termine del seguente procedimento amministrativo:

- Titolo del procedimento: "Concessione alle imprese agricole, anche per il tramite degli Organismi collettivi di difesa, del contributo regionale per polizze agevolate in zootecnia, e contestuale incarico ad ARPEA per l'esecuzione dei pagamenti".

- Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

- Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella determinazione dirigenziale contenente le modalità ed i termini per la presentazione delle domande.
- Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di concessione del contributo regionale e contestuale incarico ed autorizzazione all'organismo pagatore regionale Arpea per l'esecuzione dei pagamenti.
- Termine finale del procedimento: 180 giorni dall'avvio del procedimento.

8. di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 2.000.000,00, trova copertura finanziaria con le risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 177155/2021 (Missione 16 - Programma 1601);

9. di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo la disciplina di maggior dettaglio che, oltre a quanto previsto ai punti 2.14 e 5, si rendesse eventualmente necessaria per una corretta attuazione della presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento, ove si vanti una posizione di interesse legittimo, è ammessa, entro 60 giorni dalla sua comunicazione o dalla sua piena conoscenza, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013, sul sito ufficiale della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

Disposizioni applicative per il sostegno finanziario regionale alle imprese agricole per polizze assicurative in campo zootecnico per l'anno 2020

(articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015)

Garanzie assicurative ammesse all'aiuto regionale e destinate alle aziende zootecniche operanti in Piemonte, con intensità dell'aiuto espressa come limite massimo raggiungibile:

Le seguenti garanzie possono essere disgiunte o combinate per formare, rispettivamente, polizze specifiche a copertura di una sola tipologia di danno o a copertura di più tipi di danno. Nel caso di polizze che ricomprendano più garanzie assicurative, il certificato assicurativo di polizza deve riportare l'importo del premio articolato per singola garanzia oggetto di copertura assicurativa, salvo derivi dall'unione di garanzie aventi la medesima intensità di aiuto. Non è ammessa al contributo regionale la combinazione delle garanzie 1 e 2, nonché 1 con 3, 4 o 5 sottostanti, in quanto vi sarebbe una duplicazione di copertura assicurativa.

Le garanzie assicurative da 3 a 7 sono finanziate esclusivamente con il contributo regionale.

1. Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa:

Da determinare successivamente all'emanazione del Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura. Nell'ipotesi di conferma della percentuale dell'aiuto nazionale pari al 50% adottata in passato e fino al 2019:

- Intensità dell'aiuto: 50 % per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di rimozione dei capi morti e 25% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di distruzione.

2. Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria:

Da determinare successivamente all'emanazione del Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura. Nell'ipotesi di conferma della percentuale dell'aiuto nazionale pari al 50% adottata in passato e fino al 2019:

- Intensità dell'aiuto: 50 % per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di rimozione dei capi morti e 25% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di distruzione.

3. Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizootia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (ad adesione e massimale assicurato collettivi):

- Intensità dell'aiuto: 100% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di rimozione dei capi morti e 75% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di distruzione.

4. spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (ad adesione e massimale assicurato collettivo):

- Intensità dell'aiuto: 100% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di rimozione dei capi morti e 75% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di distruzione.

5. spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (ad adesione e massimale assicurato collettivo):

- Intensità dell'aiuto: 100% del premio assicurativo relativo ai costi di rimozione dei capi morti.

6. danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno):

- Intensità dell'aiuto: 65% del premio assicurativo.

7. danni provocati dalla predazione di grandi carnivori, le cui specie siano protette dalla legislazione unionale e nazionale:

- Intensità dell'aiuto: 65% del premio assicurativo.

Beneficiari dell'aiuto regionale:

Le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) - anche per il tramite degli Organismi collettivi di difesa (D.lgs n. 102/2004) - attive nella produzione agricola primaria ed operanti in Piemonte, titolari di allevamento (in qualità di proprietari o per altro titolo), ai sensi della definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014: imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Requisiti delle polizze:

Le garanzie assicurative sopra elencate, per accedere al contributo regionale, debbono prevedere il rispetto dei seguenti requisiti, laddove compatibili con la specifica garanzia assicurata:

- il servizio di smaltimento dei capi morti in allevamento (raccolta e distruzione della carcassa) deve avvenire nel rispetto della specifica normativa sanitaria, attraverso l'utilizzo di operatori autorizzati ai sensi della normativa di settore;
- le garanzie assicurative 1, 2 e 3 devono essere applicabili all'intero territorio regionale e tutte le garanzie (da 1 a 7) debbono riferirsi all'arco temporale compreso nell'anno solare;
- l'osservanza, da parte dell'assicurato, degli obblighi di polizia veterinaria e di identificazione e registrazione dei capi nelle anagrafi veterinarie;
- i dati di consistenza aziendale utilizzati devono provenire dai rispettivi fascicoli aziendali, in conformità al DPR n. 503/1999 (istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole), alla l.r. n. 14/2006 (istituzione dell'anagrafe agricola del Piemonte);
- l'esclusione della copertura assicurativa per i capi morti e macellati per il consumo umano e quelli deceduti durante il trasporto al macello;
- la società assicuratrice fornisce annualmente al contraente della polizza un rendiconto informatico dei sinistri intercorsi, contenente i seguenti dati relativi a ciascun sinistro, utili al monitoraggio degli smaltimenti:
 - a) codice stalla dell'assicurato,
 - b) data del sinistro,
 - c) specie coinvolta e quantità smaltite,
 - d) orientamento produttivo assicurato,
 - e) dati identificativi del capo smaltito, per le specie in cui è disponibile,
 - f) importo liquidato.

Le garanzie assicurative n. 1 e 2, per poter beneficiare del contributo regionale, devono essere conformi ai parametri in uso a livello nazionale per le assicurazioni agevolate nell'ambito del Piano nazionale di gestione del rischio 2020.

Prescrizioni:

Le imprese agricole richiedenti il contributo regionale oggetto del presente atto devono essere registrate nell'anagrafe del Servizio Informativo Agricolo Piemontese ed effettuare l'aggiornamento e la validazione dei relativi dati aziendali ai fini del loro utilizzo per le coperture assicurative agevolate, anche rivolgendosi ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali.

Le imprese beneficiarie devono anche rispettare le prescrizioni dell'articolo 14 (requisiti e adempimenti per gli incentivi assicurativi) di cui al D.M. 12 gennaio 2015 (Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) e successive modifiche e integrazioni.

Per poter beneficiare dell'aiuto del contributo regionale per le garanzie assicurative 6 e 7, l'imprenditore agricolo deve presentare una domanda per l'adesione in polizza che, per essere conforme all'effetto di incentivazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento di esenzione, deve contenere i seguenti elementi:

- a) identificazione precisa del beneficiario (nominativo o ragione sociale, indirizzo, identificativo fiscale);
- b) indirizzo o individuazione univoca (codice stalla) dell'unità produttiva interessata;
- c) consistenza dei capi allevati e tipologia produttiva;
- d) garanzia assicurativa per la quale si chiede l'adesione alla polizza;
- e) tipologia di aiuto: sovvenzione;
- f) importo del finanziamento pubblico richiesto, espresso come livello di aiuto massimo ammissibile.

Gli elementi dalla lettera a) alla c) sono già presenti nel fascicolo aziendale aggiornato, mentre gli elementi relativi alle lettere d), e) ed f) sono presenti nel modello di domanda per richiedere il contributo regionale per le singole imprese agricole. I Consorzi di difesa devono invece assicurare, nella loro procedura interna, la raccolta degli elementi d), e) ed f) da parte dei singoli richiedenti l'adesione in polizza.

Oltre ai predetti dati, il beneficiario finale (consorziato o meno), deve altresì dichiarare che: "In relazione alla presente polizza si dichiara di ritenere necessario ricevere il contributo pubblico per sostenere lo sforzo finanziario connesso al pagamento del premio della polizza assicurativa".

Inoltre, i beneficiari finali dell'aiuto rappresentato dal contributo regionale, devono annualmente sottoscrivere le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di:

- a) di rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento di esenzione;
- b) di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà di cui al punto 2.1 degli Orientamenti per gli aiuti di stato in agricoltura (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per lo smaltimento dei capi morti).

Tali dichiarazioni devono essere presenti nel fascicolo aziendale dell'impresa agricola interessata, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Piemontese. Sono considerate valide le dichiarazioni rilasciate dal produttore nell'annualità antecedente a quella di copertura assicurativa agevolata o acquisite in corso d'anno.

Procedura e Tempistica:

1. Fase di presentazione domande di contributo: ai sensi dei punti 2.14 e 2.15 del dispositivo della presente deliberazione, con atto del Settore regionale competente vengono definite modalità e termine di presentazione delle domande di contribuzione. Quest'ultimo sarà collocato nell'anno 2021, a partire dal mese di marzo, per consentire alle compagnie assicurative di elaborare i dati definitivi relativi al 2020 e trasferirli ai rispettivi contraenti.

Le domande saranno accompagnate dalla documentazione necessaria per consentirne il successivo esame istruttorio, come da modalità definite nell'atto di apertura domande.

2. Fase di esame istruttorio delle domande pervenute: il Settore regionale competente effettua l'esame istruttorio delle domande pervenute, con la possibilità di chiedere ulteriore documentazione relativa ai beneficiari finali anche ai rispettivi Organismi collettivi di difesa, nell'ambito di controlli a campione (ad esempio copia di certificati assicurativi).

3. Fase della concessione ed erogazione del contributo regionale: al termine della fase precedente, il Settore regionale competente procede con la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili a favore di ciascun soggetto che ha presentato domanda ed abbia avuto esito positivo all'istruttoria, mediante apposita Determinazione Dirigenziale e tale atto conclude il procedimento amministrativo di concessione ed erogazione del contributo regionale (ai sensi del punto 7 del

dispositivo della deliberazione). Con la medesima determinazione si autorizza anche ARPEA ad erogare il contributo regionale ai beneficiari.

4. Fase di conclusione della registrazione dell'aiuto: per garantire che, per le finalità di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, i dati identificativi degli aiuti concessi e gli importi erogati siano prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Settore regionale competente adotta gli atti ed i provvedimenti necessari per definirne le modalità operative e le tempistiche.